

-1-

Segue adunanza 28 giugno 1915 (Vol. XII)

8. Acquisto di annualità Ferrovie Nord.  
Milano.

Il Direttore Generale dà lettura del seguente schema di compromesso per l'acquisto delle annualità di sussidio chilometrico governativo attribuite alla costruzione della ferrovia Erba-Canto Asso e per l'operazione di anticipazione su certificati di avanzamento dei lavori:

Si premette:

Che la Società Anonima Ferrovie Nord Milano, con sede in Milano, capitale sociale L. 24.000.000 interamente versato, ha ottenuto dallo Stato giusta la convenzione 30 agosto 1913 approvata con R. Decreto 5 ottobre 1913 N. 1350 la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore e a sezione normale da Erba a Canto Asso della lunghezza complessiva di chilometri 7.865 portata a poi a km. 8.022 con un sussidio governativo di L. 8.500 (ottomilacinquecento) per anni 50 attribuiti a L. 7.650 (settemila seicentocinquanta) alla costruzione e per L. 850 (ottocentocinquanta) all'esercizio;

Che la detta Società ha proposto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di obbligarci reciprocamente essa a cedere e l'Istituto ad acquistare l'annualità di sussidio chilometrico governativo attribuita alla costruzione che sarà liquidata dallo Stato dopo l'apertura all'esercizio della ferrovia medesima;

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con decisione del 3 maggio 1915, autorizzò la proposta operazione;

Che il Comitato Permanente in sua seduta del 28 giugno 1915 ha approvato le modalità e le garanzie risultanti dal presente compromesso per l'esecuzione della proposta sopra indicata;

Che la Società Anonima Ferrovie Nord Milano ha deciso di accettare tutte le condizioni di cui al presente atto con sua deliberazione del.....

(allegato A)

Si è in forza di tali deliberazioni e ritenute le soprascritte premesse come parte integrante del presente contratto che si conviene e stipula quanto appresso, quindi è che:

Avanti di me ..... R. Notaio  
residente in Roma con studio in .....  
iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di



Roma, si sono costituiti

I Signori

1.) Gr. Uff. Dott. Carlo Cacci fu Camillo nato a  
Rotagrua (Cosenza);

2.) Comm. Dott. Francesco Guerra fu Antonio nato  
a Rivarattano (Pavia) il primo Direttore Generale  
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni seden-  
te in Roma e l'altro Consigliere d'Amministrazione  
dello stesso Istituto delegato a concorre  
nella firma degli atti legali, e come tali rappre-  
sentanti dell'Istituto medesimo, ambedue domicilia-  
ti in Roma;

3.) Il Signor .....

quale rappresentante della Società Ferrovie Nord  
Milano delegato alla stipula del presente atto  
in conformità della deliberazione che si inserisce  
(allegato A) come sopra si è detto.

Wj

Tutti maggiori di età e me cogiti.

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in  
persona dei sopradetti Direttore Generale e Consigliere  
di Amministrazione s'impugna di acquistare dal-  
la Società Ferrovie Nord Milano l'annualità  
di sussidio chilometrico che risulterà assegnato dal  
Governo nei limiti dell'atto di concessione 30 agosto



1913 alla costruzione della ferrovia Erba-Canto-  
Asto a condizione che il valore capitale corrisponden-  
te alle dette annualità non ecceda i tre quarti  
( $3/4$ ) della spesa di costruzione della linea ferro-  
viaria, risultante dalla contabilità dei lavori ap-  
provata dal Ministero dei L. L. P. P., detratto dall'au-  
mentare di detta spesa il valore capitale dei con-  
corsi degli enti locali ed ai quali allude l'art. 1  
della convenzione di concessione.

Qualora il valore capitale dell'annualità di  
costruzione risultasse superiore ai tre quarti ( $3/4$ )  
della spesa di costruzione suddetta, l'eccedenza si  
intenderà costituita in pegno a favore dell'Istituto  
medesimo per garanzia dei crediti derivanti dai  
contratti d'acquisto.

La condizione sopra stabilita rimarrà senza  
effetto nei due casi seguenti:

a) Che lo Stato dichiarerà non soggetta a riscat-  
to, a senso dell'art. 190 Testo Unico 9 maggio 1912  
N. 1447 concernente le ferrovie concesse all'industria  
privata, la ferrovia Erba-Canto-Asto;

b) Oppure permanga in vigore il R. D. 5 marzo  
1914 N. 428, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  
1° giugno 1914, ed altro provvedimento equivalente  
in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione

del pagamento della sovvenzione ceduta anche effettuando il riscatto della ferrovia predetta.

La Società Ferrovie Nord Milano si impegna dal canto suo a cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni alle sussepprese condizioni ed a tutte le altre stabilita nel presente compromesso le dette annualità di sussidio chilometrico governativo garantendone la cedibilità, nonché la regolare ed integrale esigibilità alle scadenze che verranno indicate dal Governo nei certificati di cui ai successivi art. 4° e 5°.

L'acquisto dell'annualità dovrà effettuarsi dopo l'apertura all'esercizio dei tronchi stessi e la conseguente liquidazione dell'annualità medesima a sensi dell'art. 8 dell'atto di concessione, sempre però nei limiti di tempo di cui all'articolo seguente. In caso di decadenza della concessione l'Istituto acquisterà la parte di annualità dovuta ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. D. 9 maggio 1912 N. 1447, ferme tutte le disposizioni del presente atto circa la forma ed i termini dell'acquisto.

Dij

Art. 2°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni effet.



luce l'acquisto delle annualità di cui trattasi entro 18 mesi dalla data dalla quale, a seguito dell'apertura all'esercizio della linea sarà stato provveduto alla liquidazione dell'annualità medesima, anche in via provvisoria.

Nel caso di decadenza l'Istituto s'impegna di acquistare le annualità entro tre mesi dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza.

La Società Ferrovie Nord Milano si obbliga a dare immediata notizia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dell'apertura all'esercizio della linea trasmettendogli copia del relativo provvedimento Ministeriale, e nel caso di decadenza, a preavvertirlo tre mesi prima che scada il termine ultimo per il compimento dei lavori. Entro il detto termine di 18 mesi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni richiederà, in una o più volte a seconda della sua possibilità e convenienza, alla Società Ferrovie Nord Milano, di cedere l'annualità predetta o quella quota di essa che corrisponderà al capitale che intenderà impiegare nell'operazione e la detta Società si obbliga di essere sempre pronta alla cessione dell'annualità o della quota dell'annualità stessa che le sarà richiesta.

Per ogni singola operazione l'Istituto Nazionale

preavviserà la Società 90 giorni prima di quello nel quale intende compiere l'operazione.

Trascorso il termine fissato per l'operazione senza che la Società abbia effettuato la valida cessione della richiestale annualità o quota della medesima sarà concesso alla Società stessa di addivenire alla cessione anzidetta entro un termine successivo di 90 giorni; ma in tal caso la capitalizzazione dell'annualità cedenda o quota di essa sarà sempre fatta con riferimento al giorno di scadenza del primo termine fissato con preavviso.

Qualora poi dovesse infelicitosamente trascurare anche il secondo termine di 90 giorni la Società Ferrovie Nord Milano se così piacerà all'Istituto Nazionale, dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dal presente atto compromissorio, e l'Istituto Nazionale rimarrà pienamente liberato da ogni obbligo assunto con l'atto stesso, restando in tal caso l'operazione limitata a quella parte d'annualità che fosse stata già regolarmente ceduta con obbligo nella Società di pagare all'Istituto a titolo di penale, la somma corrispondente al cinque e cinquanta per cento (5.50%) del valore capitale della quota di annualità impegnata col presente compromesso, diminuita

dy

-8-  
di quella parte che fosse già stata ceduta all'Isti-  
tuto.

Art. 3°

La Società Ferrovie Nord Milano dichiara che  
la linea sarà aperta al pubblico non più tardi  
del .....

Trascorso un anno dalla sopra indicata data  
senza che si sia verificata l'apertura della linea  
all'esercizio od emessa la dichiarazione di deca-  
denza della Società, di cui all'ultimo capoverso  
dell'art. 1° del presente atto l'Istituto Nazionale  
sempre che lo voglia, rimarrà sciolto da ogni suo  
obbligo di acquisto della annualità relativa  
alla detta linea, restando però in ogni caso la  
Società tenuta alla stessa penalità di cui all'arti-  
colo precedente.

Qualora l'Istituto Nazionale ancorché inutilmen-  
te trascorsi i termini di cui nel presente articolo,  
ed il secondo termine di 90 giorni di cui all'artico-  
lo precedente, preferisca di fare adempiere egualmente  
il contratto e così di addivenire all'acquisto dell'annua-  
lità in tutto od in parte, la Società Ferrovie  
Nord Milano sarà tenuta a corrispondere dalle sca-  
denze dei termini suddetti a quello dell'effettiva  
cessione l'interesse del cinque e cinquanta per cento

(5.50%) sul valore capitale dell'annualità o parte di annualità che l'Istituto intende acquistare.

Art. 4°

La Società Ferrovie Nord Milano dovrà al momento della stipulazione di ognuno degli atti di acquisto sopra preveduti, produrre regolare certificato del Ministero dei L. L. P. P. con il quale si attesti l'apertura all'esercizio della linea, si precisi l'ammontare della relativa annualità di sussidio attribuita alla costruzione, indicando la data precisa in cui dovrà aver luogo il suo pagamento, dichiarando la stessa annualità al giorno medesimo della stipulazione cedibile ed esigibile non soggetta a vincolo alcuno, nemmeno a favore dello Stato.

dir

Art. 5°

L'acquisto delle predette annualità in una sol volta o successivamente per porzioni verrà effettuato sempre per atto pubblico al prezzo corrispondente alla capitalizzazione dell'annualità o quota di annualità da cedersi al tasso d'interesse del cinque e cinquanta per cento (5.50%) e cioè scontando alla data della operazione di cessione la quota di annualità da cedersi al tasso di interesse del cinque e cinquanta per cento (5.50%).



L'atto definitivo così stipulato, dovrà essere notificato al Ministero dei Lavori Pubblici, e alla Direzione Generale del Tesoro.

La Società Ferrovie Nord Milano s'impegna a produrre subito regolare certificato del Ministero dei L. L. P. nel quale si dichiara, che per effetto dell'avvenuta notificazione, l'annualità ceduta è passata in piena ed assoluta proprietà dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al quale soltanto verrà pagata confermando le scadenze dell'annualità stesse e gli anni della sua durata.

Art. 6°

Per il caso che per qualsiasi causa od in applicazione della legge di concessione delle ferrovie concesse all'industria privata, dovesse venir meno la corrispondenza da parte dello Stato dell'annualità oggetto del presente compromesso, la Società Ferrovie Nord Milano si obbliga a versare all'Istituto Nazionale il valore capitale dell'annualità non ancora pagata, il quale sarà determinato mediante lo sconto della annualità medesima ad un saggio pari al saggio medio di rendimento netto dei Titoli del Debito Pubblico Italiano Consolidato 3.50% secondo i corsi della Borsa di Roma, durante il trimestre precedente la data del provvedimento in

conseguenza del quale venisse a mancare il pagamento dell'annualità, aumentato detto saggio medio dell'uno per cento. L'Istituto avrà però sempre diritto ad una somma pari al prezzo originario di acquisto della annualità, diminuito della quota parte ammortizzata colle rate riscosse fino alla data del provvedimento suaccennato.

A garanzia del credito dell'Istituto la Società Ferrovie Nord Milano rinvola fin d'ora a favore dell'Istituto tutte le somme delle quali potrà risultare creditrice verso lo Stato in conseguenza del provvedimento anzidetto.

Il presente articolo rimarrà senza effetto, analogamente a quanto si è convenuto nell'art. 1 del presente atto, nei due casi seguenti:

dir

a) Che lo Stato dichiararsi non soggetto a ricalco, a senso dell'art. 190 del Testo Unico 9 maggio 1912 N° 1447 concernente le ferrovie concesse all'industria privata, la ferrovia Erba - Canto-Lotto;

b) Oppure permanga in vigore il R. D. 8 marzo 1914 N° 228 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno successivo ed altro provvedimento equivalente in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione del pagamento della sovvenzione ceduta,



anche effettuandosi il riscatto della ferrovia predet-  
ta.

Art. 7°

Ad esuberanza si conferma che l'acquisto di cui nel presente compromesso deve intendersi stipu-  
lato sotto condizione sospensiva e che i relativi  
atti di cessione verranno stipulati soltanto quando  
il Governo avrà autorizzato l'apertura all'eserci-  
zio della ferrovia medesima con liquidazione an-  
che in via provvisoria dell'annualità di sussidio  
chilometrico o avrà emesso il decreto di decadenza  
della Società concessionaria nel caso previsto dal-  
l'art. 37 alinea ultimo del citato E. U.

Il presente compromesso non più tardi di 15  
giorni dalla sua stipulazione dovrà essere notificato  
a cura e spese della Società Ferrovie Nord Milano  
ai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, e la  
Società Ferrovie Nord Milano si impegna di produrre  
lettera ufficiale dei detti Ministeri da cui risulti  
che essi hanno preso atto della notifica loro fatta  
e delle patruzioni contenute nello stesso compromes-  
so circa il futuro acquisto da parte dell'Istituto Natio-  
nale dell'annualità di cui trattasi.

Art. 8°

A garanzia degli impegni derivanti dal presen-

se compromesso e della completa e regolare esecuzione del contratto nei modi e termini stabiliti, la Società Ferrovie Nord Milano costituisce a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di L. 20.800, rappresentata da.....

Art. 9°

Resta convenuto dalle parti che qualora una tassa imposta od aggravio qualsiasi venisse a colpire detta annualità anche dopo effettuata la cessione, la Società Ferrovie Nord Milano se ne assume fin d'ora il rimborso all'Istituto Nazionale per tutta la sua durata.

dyj

Art. 10°

Avendo la Società concessionaria della linea Erba-Campo. Esso richiesto all'Istituto Nazionale, oltre alla capitalizzazione delle annualità governative di costruzione afferenti la linea suddetta, di ottenere durante l'esecuzione dei lavori, le anticipazioni di cui all'art. 3° del Decreto Unico 9 maggio 1912 A.M.F., l'Istituto si impegna di erogare anche tali anticipazioni alle condizioni seguenti:

- a) La Società si obbliga di scontare unicamente presso l'Istituto Nazionale tutti i certificati di



-14-

avanzamento dei lavori che saranno rilasciati dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro durante la costruzione della linea suddetta;

b) a cura e spese della Società il presente contratto sarà notificato ai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, come è stabilito nel precedente art. 7, e la Società si impegna di far rilasciare all'Istituto lettera di adesione dai Ministri stessi anche per le anticipazioni di cui nel presente articolo;

c) la Società consente che resti vincolata, a garanzia dell'Istituto, l'intera somma risultante dai certificati, nonostante la limitazione della somma effettivamente somministrata a sensi del successivo patto;

d) la cauzione prestata a norma del precedente art. 8 per la definitiva capitalizzazione delle annualità di costruzione, si intende estesa a tutti gli obblighi alla Società derivanti dall'accordo relativo alle anticipazioni sui certificati di lavori compiuti;

e) la Società consente che resti vincolata a garanzia dei suoi obblighi verso l'Istituto ogni e qualsiasi somma che potrà essere eventualmente liquidata in dipendenza della costruzione della linea stessa.

Art. 11°

L'Istituto Nazionale, in relazione all'articolo che precede si impegna di anticipare contro consegna del primo certificato di avanzamento dei lavori di costruzione della linea Erba-Causo. A esso che verrà rilasciato alla Società dai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, e debitamente a suo favore vincolato, i  $\frac{4}{5}$  del capitale corrispondente alla quota di annualità vincolata col certificato stesso, da capitalizzarsi al saggio del sei per cento.

Successivamente, in ragione del regolare andamento dei lavori, che verrà constatato mediante certificato vistato dai funzionari preposti alla sorveglianza dei lavori stessi, l'Istituto potrà concedere ulteriori somministrazioni di denaro sullo stesso certificato e sino alla concorrenza del valore corrispondente della quota di annualità vincolata, giusta le indicazioni contenute nel certificato stesso.

dy

Art. 12°

Per quanto riguarda i certificati che verranno rilasciati successivamente l'Istituto concederà anticipazioni nei limiti del valore indicato nei certificati stessi, e sempre in base al saggio di sconto del sei per cento.



Art. 13<sup>a</sup>

Gli interessi al saggio del sei per cento sulle somministrazioni di fondi che saranno computati in ragione composta per semestre e cominceranno a decorrere dal giorno in cui l'Istituto, in seguito a domanda della Società, avrà avvertito di tenere a disposizione di essa l'ammontare della sovvenzione richiesta.

Gli interessi dovranno essere computati per tutto il periodo compreso fra la data in cui la somma richiesta verrà posta a disposizione della Società e quella in cui si renderanno liquide od esigibili le annualità di costruzione o le quote corrispondenti alle quote vincolate coi certificati di avanzamento come sopra scontati.

Art. 14<sup>a</sup>

Si conviene altresì che la somma che l'Istituto sarà per somministrare alla Società, contro vincolo e consegna dei certificati di avanzamento, dovrà ad ogni effetto, ed in particolar guisa agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3<sup>o</sup> dello Statuto Unico 9 maggio 1912 N. 1447, intendersi pari al saldo creditore risultante a favore dell'Istituto dal regolamento dei conti, alla data in cui l'annualità, o la quota dell'annualità vincolata, sarà divenuta liquida.

da ed esigibile a favore dell'Istituto.

Art. 15°

Il compimento delle operazioni di anticipazione sui certificati non potrà protrarsi oltre il periodo di tempo assegnato alle imprese nell'atto di concessione per l'apertura del bonco cui il certificato di lavoro si riferisce, e in ogni caso non mai oltre tre mesi dalla scadenza del termine previsto dall'atto di concessione per l'apertura dell'intera linea all'esercizio. Trascorso l'anzidetto termine di tre mesi stabilito per il compimento dell'operazione, senza che la Società abbia effettuato la presentazione dei certificati di avanzamento dei lavori sarà concessa alla Società stessa di addivenire alla presentazione anzidetta dentro un successivo termine di novanta giorni. Ma in tal caso l'anticipazione sui certificati tardivamente presentati s'intenderà fatta per quanto concerne la decorrenza dell'interesse a favore dell'Istituto dal giorno di scadenza del primo termine fissato. Qualora decorresse infruttuosamente anche il secondo termine di novanta giorni la Società contraente dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dall'atto compromissorio per la parte concernente le operazioni di anticipazione e l'Istituto resterà pienamente libe-

Chj

rato da ogni impegno assumersi con l'atto stesso con obbligo nella Società di pagare all'Istituto la somma corrispondente al saggio di sconto dell'operazione moltiplicato per il valore capitale dei certificati di avanzamento che avrebbero dovuto essere presentati per il compimento delle operazioni.

Art. 16.

La Società Ferrovie Nord Milano assume tutti gli obblighi del presente atto per sé e per i suoi successori.

Art. 17.

Le spese tutte del presente atto e conseguenti nonché il costo di una copia in forma esecutiva per l'Istituto come pure le tasse le imposte e in genere ogni altro e qualsiasi onere che eventualmente potessero colpire anche la stipulazione relativa al finanziamento provvisorio dovranno tutte essere sopportate dalla detta Società concessionaria della linea Erba - Livorno - Asso, a carico della quale saranno pure tutte le eventuali spese che lo stesso Istituto fosse per sopportare in dipendenza di qualsiasi atto che esso dovesse fare nell'interesse della Società Ferrovie Nord Milano per gli effetti della presente convenzione.

Art. 18°

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi: l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma, via della Stamperia N° 8 e la Società Ferrovie Nord Milano in Milano.

Il Comitato approva il testo del compromesso sopra trascritto.

-----  
Dopo di che il Vice Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale  
L. Loui

Il Cons. Segretario  
[Signature]

